

Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2023, n. 5-7254

Legge regionale n. 19/2009, articolo 6, comma 2 bis. D.G.R. n. 23-9075 del 27 maggio 2019. Individuazione, per le Aree contigue della Fascia fluviale del Po-piemontese (f5) e della Fascia fluviale del Po-tratto cuneese (f6), dei soggetti gestori competenti alla sottoscrizione delle apposite convenzioni, di cui all'articolo 3.10, comma 2, lettera a.3 delle Norme di attuazione del Piano d'Area ...



Seduta N° 381

Adunanza 24 LUGLIO 2023

Il giorno 24 del mese di luglio duemilaventitre alle ore 10:50 in Torino presso la sede della Regione Piemonte, via Nizza 330 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Luigi Genesisio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Marco GABUSI - Vittoria POGGIO

DGR 5-7254/2023/XI

OGGETTO:

Legge regionale n. 19/2009, articolo 6, comma 2 bis. D.G.R. n. 23-9075 del 27 maggio 2019. Individuazione, per le Aree contigue della Fascia fluviale del Po-piemontese (f5) e della Fascia fluviale del Po-tratto cuneese (f6), dei soggetti gestori competenti alla sottoscrizione delle apposite convenzioni, di cui all'articolo 3.10, comma 2, lettera a.3 delle Norme di attuazione del Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po".

A relazione di: Carosso

Premesso che la legge regionale 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", come modificata dalla legge regionale 16/2011:

all'articolo 6 prevede che:

comma 1, la Regione, d'intesa con i soggetti gestori delle aree protette e con gli enti locali interessati, con deliberazione della Giunta regionale e sentita la competente commissione consiliare, delimita aree contigue finalizzate a garantire un'adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette medesime. Per le aree contigue la Giunta regionale può disciplinare la gestione della caccia e della pesca, delle attività estrattive e la tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche attraverso la predisposizione di idonei piani e programmi, d'intesa con gli enti locali interessati e con i soggetti gestori;

comma 1-bis, i soggetti gestori, in accordo con la Regione, assicurano la necessaria attività di informazione in merito ai confini delle aree contigue, anche mediante apposita cartellonistica di sintesi da apporsi in corrispondenza dei principali punti di accesso;

comma 2, all'interno delle aree contigue, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 394/1991, la Regione può disciplinare l'esercizio della caccia sotto forma di caccia controllata riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua;

comma 2-bis, in fase di prima attuazione sono istituite come aree contigue le seguenti aree

individuate con lettera f) nelle rispettive cartografie di cui al suo allegato A;
comma 2-quater, nelle aree contigue i piani urbanistici, i programmi e gli interventi pubblici e privati sono coerenti con le previsioni della pianificazione regionale di cui al comma 1 e dei piani d'area delle aree protette limitrofe e non compromettono la conclusione dei progetti in corso o la realizzazione delle finalità di quelli già attuati dai soggetti gestori dell'area prima dell'entrata in vigore della medesima legge;
comma 2-quinquies, sono fatte salve le convenzioni riguardanti i territori ricompresi nelle aree contigue di cui al comma 2-bis già stipulate dagli enti di gestione in attuazione dei piani d'area;
all'articolo 26, comma 12, sino a nuova determinazione dell'autorità competente, sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti, anche con riferimento alle aree contigue e alle zone naturali di salvaguardia, i piani di area vigenti o adottati al momento dell'entrata in vigore della medesima legge.

Premesso, altresì, che:

il Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po", approvato dal Consiglio regionale in data 8 marzo 1995 con deliberazione n. 982-4328, esplica, ai sensi del comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 19/2009, i suoi effetti anche con riferimento alle "aree contigue" e alle "zone naturali di salvaguardia";

in particolare esso interessa le aree contigue f5. Area contigua della Fascia fluviale del Po-piemontese e f6. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto cuneese;

il richiamato Piano d'area disciplina l'attività estrattiva all'interno sia dell'area protetta sia dell'area contigua e, in particolare, all'articolo 3.10 definisce criteri e limitazioni per il suo svolgimento e all'articolo 4.1 prevede gli strumenti attuativi in base ai quali tale attività può svolgersi;

il citato articolo 3.10 del Piano d'Area prevede che gli interventi estrattivi nell'Area protetta:

- sono finalizzati esclusivamente alle esigenze di sicurezza idraulica, di recupero della funzionalità, di riduzione dell'artificialità, di riequilibrio del bilancio del materiale solido trasportato, di tutela delle caratteristiche ambientali e paesistiche del sistema fluviale, in particolare: *"a.2)...l'attività estrattiva è ammessa, esclusivamente, quale componente integrante di interventi di difesa idraulica, di ricostruzione paesaggistica e di recupero ecologico del corso d'acqua, sulla base delle indicazioni emergenti dalle schede progettuali e dagli schemi grafici illustrativi posti in calce alle presenti Norme. L'attività estrattiva è altresì ammessa anche al di fuori degli ambiti di coordinamento progettuale purché i progetti di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico siano individuati e promossi dagli Enti di gestione. I progetti di intervento dovranno essere corredati dallo studio idraulico di cui alla lettera a.4) del presente articolo. Detti progetti, in coerenza con l'esigenza di mitigazione dei fattori di criticità e di rischio, dovranno adottare i criteri generali di rinaturalizzazione formulati dal presente Piano, dovranno essere prioritariamente finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione ambientale dell'ambito fluviale, con particolare attenzione al mantenimento ed ampliamento delle aree a vegetazione spontanea, e dovranno essere altresì escluse le forme di riconversione che ripropongano o introducano usi agricoli del suolo o altre utilizzazioni incompatibili con le norme di cui al presente Piano."*;

- *"a.3)...devono essere regolati da apposite convenzioni con l'Ente di gestione ovvero con le Amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione prevista dalla l.r. 69/78, previo parere dell'Ente di gestione, ed in esse dovranno essere previste, nel dettaglio, le modalità di attuazione del prelievo degli inerti, la destinazione d'uso finale dell'area di intervento e della proprietà delle aree oggetto di asportazione, nonché la destinazione finale degli impianti di trattamento e di lavorazione dei materiali estratti"*.

Richiamato che con DGR n. 23-9075 del 27 maggio 2019, in applicazione del sopra citato articolo 26, comma 12, ai fini dello svolgimento delle attività ivi citate, nonché per lo svolgimento delle attività di cui al sopra citato articolo 6, commi 1 e 1 bis, sono stati individuati i soggetti gestori di riferimento per ciascuna area contigua esistente, in funzione principalmente della competenza alla

gestione dell'area protetta limitrofa.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio: i medesimi soggetti gestori di riferimento, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto Piano d'Area, corrispondono ai soggetti gestori sottoscrittori delle convenzioni relative alle attività estrattive in essere all'interno delle aree contigue f5 ed f6, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 16/2011, successivamente rinnovate per consentire il completamento delle attività; restando in vigore le convenzioni in essere, comprese quelle relative alle attività estrattive, sottoscritte con i soggetti gestori dell'area prima dell'entrata in vigore della modifica stessa, è garantito il rispetto dei progetti in corso o la realizzazione delle finalità di quelli già attuati dai medesimi soggetti gestori;

le aree contigue sono finalizzate a garantire un'adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette di riferimento;

risulta l'esigenza di garantire attraverso i soggetti gestori di riferimento, continuità nell'applicazione del Piano d'Area anche con riferimento alle nuove attività estrattive o alle modifiche delle attività in essere che si rendano necessarie per le finalità richiamate;

a tal fine, sono state individuate, per le aree contigue f5 ed f6, in applicazione dell'articolo 6 e del primo periodo del comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 19/2009, quale soggetto gestore competente alla sottoscrizione delle apposite convenzioni di cui all'articolo 3.10, comma 2, lettera a.3, delle Norme di attuazione del Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po", i seguenti soggetti gestori di riferimento di cui alla DGR 27 maggio 2019, n. 23-9075:

a. Ente di gestione delle Aree Protette del Po Piemontese per l'area contigua f5. Area contigua della Fascia fluviale del Po-piemontese;

b. Ente di gestione delle aree protette del Monviso per l'area contigua f6. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto cuneese.

Viste:

- la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*";

- legge regionale 3 agosto 2011, n. 16 "*Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)*";

- la DGR 27 maggio 2019, n. 23-9075 "*Individuazione dei soggetti gestori di riferimento delle aree contigue ai sensi degli articoli 6 e 26 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"*".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di individuare, per le aree contigue f5 e f6, elencate dall'articolo 6, comma 2 bis, della legge regionale 19/2009, quale soggetto gestore competente alla sottoscrizione delle apposite convenzioni, di cui all'articolo 3.10, comma 2, lettera a.3, delle Norme di attuazione del Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po", i seguenti soggetti gestori di riferimento, di cui alla DGR n. 23-9075 del 27 maggio 2019:

a. Ente di gestione delle Aree Protette del Po Piemontese per l'area contigua f5. Area contigua della

Fascia fluviale del Po-piemontese;

b. Ente di gestione delle aree protette del Monviso per l'area contigua f6. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto cuneese;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 39 e 40 del D.Lgs. 33/2013.

(omissis)